

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

Provincia di Caserta



Regolamento *per il noleggio di veicoli* *con conducente (N.C.C.)*

Adottato con delibera di C.C. n. 3 del 29.01.2024

INDICE

Art. 1 Disciplina del Servizio

Art. 2 Definizione del Servizio

Art. 3 Determinazione del numero e tipo dei veicoli destinati al servizio

Art. 4 Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 5 Riconoscibilità delle autovetture N.C.C.

Art. 6 Ambito Territoriale per lo svolgimento del servizio

Art. 7 Luoghi di stazionamento

Art. 8 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 9 Contenuti del bando

Art. 10 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 11 Titoli oggetto di valutazione – Graduatoria di merito

Art. 12 Presentazione delle domande

Art. 13 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

Art. 14 Collaboratore familiare o sostituto

Art. 15 Inizio del servizio e validità della licenza

Art. 16 Comportamento del conducente in servizio

Art. 17 Interruzione del trasporto

Art. 18 Trasporto portatori di handicap

Art. 19 Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio

Art. 20 Vigilanza della Forza pubblica

Art. 21 Sanzioni

Art. 22 Sospensione dell'autorizzazione

Art. 23 Revoca dell'autorizzazione

Art. 24 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 25 Irrogazione delle sanzioni

Art. 26 Rinuncia alla licenza/autorizzazione

Art. 27 Abrogazioni norme precedenti

Art. 28 Entrata in vigore

Art. 29 Norme finali e transitorie

Art. 1

Disciplina del Servizio

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di autonoleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Tale servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - b) L.R. 6 Aprile 1996, n. 29;
 - c) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - d) D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modificazioni ed integrazioni (nuovo codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - e) Regolamenti CEE n. 543 del 25/03/1996 n.1463 del 20/07/1970 n. 514 e 515 del 1972, 1787 del 1973, 2827 e 2828 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) Decreto del Ministero dei Trasporti 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni,
 - g) Decreto del Ministero dei trasporti 30/07/1985 adottato in applicazione del reg.to CEE n. 56/83 del 16/12/1982;
 - h) Decreto Ministero dei Trasporti 20/12/1971 n. 448 attuativo della Direttiva CEE n. 438 del 21/06/1989 che modifica la direttiva della direttiva CEE n. 438 del 21/06/1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.1974;
 - i) DD.PP.RR. 17/12/1953 n. 113 e 6/8/1981 n. 485;
 - j) Legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
 - k) Disposizioni del presente Regolamento;
 - l) Legge n. 218/2003 *“Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”*.

Art. 2

Definizione del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente provvede al trasporto individuale e di gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
3. Il servizio di N.C.C., così come definito dalla L. 21/1992, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in misura non superiore ad otto, in ambito prevalentemente locale, ed è esercitato con autoveicoli aventi le caratteristiche previste dal

presente Regolamento.

Art. 3

Determinazione del numero e tipo dei veicoli destinati al servizio

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 21/1992 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*", i comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. Il numero di licenze che il Comune può rilasciare è proporzionato al numero degli abitanti, utilizzando il seguente metodo: 1 licenza ogni 1.000 abitanti.

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.01.1992, n. 21, rilasciata dal Comune di Valle di Maddaloni, mediante bando di concorso pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà, la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 21/1992. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di un singolo veicolo.
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente, a bordo del veicolo, tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

Riconoscibilità delle autovetture N.C.C.

1. Tutte le autovetture adibite a noleggio con conducente (N.C.C.), devono:
 - a) essere dotate di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

- b) riportare sull'autovettura tutti i segni distintivi previsti da Ordinanze Sindacali e Disposizioni Dirigenziali;
- c) essere dotate di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito dell'utente;
- d) essere collaudate per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i soli passeggeri;
- e) essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche anche a servizio dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte;
- f) sui veicoli è possibile l'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche, sempre previa autorizzazione dell'Ufficio competente;
- g) essere di colore diverso dal bianco;
- h) esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggior" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Valle di Maddaloni ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 6

Ambito Territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizioni di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto con il cliente.

Art. 7

Luoghi di stazionamento

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.
2. Le località di stazionamento sono le seguenti:
 - a) Piazza Mercato, Valle di Maddaloni (CE)
 - b) Viale Europa, Valle di Maddaloni (CE).

Art. 8

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il concorso deve essere avviato dalla Giunta Comunale con atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica e il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nella sezione *Amministrazione trasparente > Bandi di concorso*, a seguito di determina

di approvazione dello schema.

2. Il bando di concorso è indetto entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
3. Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 rilasciato dalla competente Camera di commercio.
4. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti temporaneamente autocertificati.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Determina dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

Art. 9

Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) requisiti di ammissione;
 - e) requisiti per il rilascio del titolo;
 - f) le modalità di votazione per il conseguimento del punteggio minimo.

Art. 10

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del procedimento nomina, con determina dirigenziale, la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni o licenze di N.C.C.
2. La Commissione di concorso è così composta:
 - a) Responsabile del Servizio in funzione di Presidente;
 - b) Responsabile del Servizio Polizia Municipale o un suo sostituto in funzione di componente;
 - c) N. 1 esperto nelle materie previste dal bando, in funzione di componente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario comunale, ovvero da uno dei membri della Commissione, nominato dal Presidente.

Art. 11

Titoli oggetto di valutazione – Graduatoria di merito

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio di noleggio di autovettura con conducente, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato, oltre ai requisiti richiesti dalla legge:
 - a) diploma di maturità – punti 2
 - b) diploma di scuola media di primo grado – punti 1.
2. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza:
 - a) Aver esercitato servizio di N.C.C. in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C., ovvero di aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.
 - b) Essere in possesso di un attestato di conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, rilasciato da ente pubblico o privato legalmente riconosciuto con deliberazione regionale.
3. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
4. La graduatoria ha valenza triennale a partire dalla data di pubblicazione.
5. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate con le modalità stabilite nel bando.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e che l'Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) indirizzo di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail/pec, nonché il preciso recapito, ove diverso dalla residenza, presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso;
 - e) codice fiscale;

- f) titolo di studio e, se necessario, dichiarazione di assolvimento dell'obbligo scolastico;
- g) numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
- h) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- i) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D. Lgs 59/2010;
- j) dichiarazione di non avere riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
- k) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia) e di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);
- l) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- m) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
- n) dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
- o) il godimento dei diritti civili e politici;
- p) il Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
- q) dichiarazione di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso ovvero di avere procedimenti penali in corso, indicando quali; nonché di non essere stati destituiti, dispensati, licenziati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione;
- r) dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, né di avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- s) dichiarazione di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni esalvi i casi di riabilitazione;
- t) l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che comprometta o limiti il regolare e sicuro svolgimento del servizio di NCC;
- u) dichiarazione di disponibilità della rimessa, con indicazione di ubicazione, titolo giuridico, riferimenti di idoneità, destinazione d'uso, etc...;

- v) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, per le finalità relative alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
- w) di aver preso visione di quanto previsto al presente bando di concorso e di accettare tutte le condizioni ivi inserite.

2. L'istanza di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, datata e sottoscritta per esteso ed in modoleggiabile dal candidato;
- b) titolo di studio, prodotto a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 c. 1 lett. m) del D.P.R. 445/2000 ovvero in copia non autenticata corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- c) ricevuta di versamento dell'importo di € 16.00 sul Conto Tesoreria, intestato al Comune di Valle di Maddaloni, a titolo di diritti di istruttoria per la partecipazione alle selezioni pubbliche, i cui estremi verranno indicati nel bando;
- d) patente di guida categoria B;
- e) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della L. n. 21 del 15.1.92;
- f) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- g) eventuali titoli preferenziali previsti dal bando;
- h) dichiarazione a norma di legge di non avere trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei 5 anni precedenti;
- i) certificazione antimafia;
- j) dichiarazione a norma di legge di non essere titolare di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro Comune.

3. L'Ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi al concorso e degli esclusi che viene approvato con determina dirigenziale.

4. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ovvero a cittadini di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera del Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione ingloba la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morali, essendo questo già stato accertato dalla Commissione

competente di cui all'art. 6 comma 3 della Legge 21/92;

- b)** non aver trasferito altra licenza o autorizzazione di N.C.C. nei 5 anni precedenti;
- c)** non essere titolare di licenza o autorizzazione taxi o N.C.C. di altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previste dall'art. 8 Legge 21/92;
- d)** essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio;
- e)** avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
- f)** possedere un'autovettura assicurata ad uso pubblico, con polizza specifica per l'esercizio dell'attività per la quale si chiede la licenza o l'autorizzazione, per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati;

5. Risultano impedimenti al rilascio dell'autorizzazione la cui inesistenza può anche essere autocertificata:

- a)** essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 187 e seguenti del C.P.;
- b)** l'essere in corso, nel quadriennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- c)** l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423, 31/5/1965 n. 575, 13/9/1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- d)** l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;

6. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da Uffici pubblici o privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei Casi consentiti gli interessati possono ricorrere alla forma di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata prevista dalla legge 15.01.1992 n. 21 e salvi i necessari accertamenti da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge. Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. In ogni

caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'Ufficio e chiedere la produzione di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della L. 21/92, i titolari di licenza o autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C., possono:
- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 1 della Legge 21/92.

Art. 13

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, con le modalità previste dalle vigenti leggi, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione. La richiesta al Comune deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché della documentazione comprovante il possesso da parte di quest'ultimo, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Per atto fra vivi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato nei casi in cui il cessionario:
 - a) sia concessionario da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
3. L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso l'A.S.L. di appartenenza.
4. In caso di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
 - a) Il trasferimento del titolo a favore di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso dei predetti requisiti. In tale ultimo caso alla comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione di rito, prevista dall'art. 5 dal presente regolamento,

e la dichiarazione di accettazione del terzo;

- b) la volontà degli eredi, ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un terzo soggetto. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al comune che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:
 - a) In caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
 - b) In caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.
 - c) In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al successivo comma 5.
- 5. Nel caso di cui al comma 4, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione ed il possesso dei requisiti indicati all'art. 12 del presente regolamento, entro due anni dal decesso.
- 6. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo e la sua eventuale messa a concorso.
 - a) Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare;
 - b) Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede od al terzo subentrante, entro un mese dal ricevimento della documentazione. In pendenza del perfezionamento di quanto precede, ed a condizione che il nuovo titolare abbia i requisiti di cui all'art. 12.

Art. 14

Collaboratore familiare o sostituto

1. I titolari di licenza o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari o di un sostituto, ai sensi dell'art 10, della Legge 21/92. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
2. Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, non oltre il termine ultimo di 18 mesi dal raggiungimento di tale età.
3. Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
4. I titolari delle licenze o autorizzazioni devono trasmettere all'Ufficio Comunale competente

l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, tale elenco deve essere allegato alla licenza in copia.

5. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio, il cui nominativo e relativa qualifica di autista deve essere segnalato al competente Servizio comunale. Entro il termine perentorio di 30 giorni, dalla predetta assunzione, deve essere presentata all'Ufficio competente la seguente documentazione:
- a) copia del certificato di iscrizione a ruolo dei conducenti;
 - b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
 - c) libro paga e matricola;
 - d) dichiarazione dalla quale risulti il numero dei dipendenti e la regolarità dei versamenti contributivi, tale dichiarazione deve essere resa ad ogni rinnovo di autorizzazione.

Art. 15

Inizio del servizio e validità della licenza

1. Nel caso di prima assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare o far iniziare il servizio entro centoventi giorni dal rilascio della licenza.
2. Detto termine potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale, per un massimo di altri sessanta giorni, per causa di forza maggiore, debitamente documentata.
3. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare ha l'obbligo di immettere in servizio la nuova vettura, a pena di decadenza della licenza, entro dieci giorni dall'immatricolazione della stessa o di produrre giustificazione attestante l'impossibilità.
4. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Comunale, secondo le date e modalità stabilite da Disposizioni Dirigenziali.
5. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo per l'esercizio della professione;
6. La verifica e idoneità del veicolo, e dei tassametri, fatta salva la verifica di competenza della M.C.T.C. viene effettuata annualmente presso gli Uffici Comunali competenti.

Art. 16

Comportamento del conducente in servizio

- 1.** Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a)** prestare il servizio;
 - b)** comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c)** prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
 - d)** presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e)** predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f)** consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g)** avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - h)** tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse.
- 2.** È fatto divieto di:
 - a)** interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b)** chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - c)** adibire alla guida conducente non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d)** esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- 3.** Resta a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi la responsabilità personale di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabile a norma di Legge.

Art. 17

Interruzione del trasporto

- 1.** Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 18

Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge. I veicoli in servizio appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27/12/1978 n. 384.

Art. 19

Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, in occasione della vidimazione dell'autorizzazione da parte del locale Servizio di Polizia Municipale. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano nel caso di sostituzione del veicolo per un periodo di tempo superiore a due mesi ed ogni qual volta si renda necessario. Non sono consentite sostituzioni, anche temporanee, di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Servizio interessato.

Art. 20

Vigilanza della Forza pubblica

1. L'ufficio comunale competente, la Polizia Municipale e gli Agenti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/1992, vigilano sull'osservanza delle norme del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Qualora a seguito di inchiesta l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti ad accertare che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale tramite la costituzione di una apposita Commissione di disciplina, composta da cinque componenti e nominata dall'Assessore al ramo. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli che seguono.

Art. 21

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione, la decadenza o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti. All'ufficio vanno segnalati tutti i provvedimenti sanzionatori adottati.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalle vigenti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
4. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.
5. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui agli articoli successivi.

Art. 22

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Sindaco, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo da 10 a 60 giorni nei seguenti casi:
 - a) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati, venti giorni;
 - b) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio, trenta giorni;
 - c) violazione della normativa in materia di lavoro dipendente, trenta giorni;
 - d) richiesta di compensi non conformi o aggiuntivi, trenta giorni;
 - e) comportamenti scorretti o non consoni al servizio pubblico espletato, quindici giorni;
 - f) iniziare il servizio in territorio di altro comune, dieci giorni;
 - g) utilizzare tassametri guasti o non conformi alle specifiche tecniche previste, trenta giorni;
 - h) mancata presentazione dell'autovettura al controllo prima dell'inizio del servizio, quindici giorni;

- i) violazione dell'art. 23 lettera g, rifiuto di trasporto per persone portatrici di handicap e supporti, trenta giorni;
- j) secondo provvedimento di diffida nell'arco di due anni, trenta giorni;
- k) violazioni sopra non elencate e agli articoli del presente regolamento in genere, venti giorni.

Art. 23

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità;
 - b) quando ai titolari della licenza o dell'autorizzazione N.C.C. viene a mancare anche uno solo dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'esercizio della professione;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza o autorizzazione così come prevista dal presente regolamento;
 - d) per un mese anche non consecutivo di ingiustificata sospensione del servizio;
 - e) per l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione;
 - f) alla terza inosservanza all'obbligo della prestazione;
 - g) alla seconda inosservanza dell'obbligo della prestazione, quando il rifiuto del servizio si riferisca ad una persona disabile.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 24

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il sindaco dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo casi di forza maggiore;
 - b) per mancato inizio del servizio entro centoventi giorni dal ritiro della licenza senza giustificazione;
 - c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni;
 - d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 15;
 - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 25

Irrogazione delle sanzioni

1. Tutte le infrazioni al presente Regolamento saranno oggetto di contestazione da notificarsi, a cura dell'Ufficio competente, all'autore della violazione. Il destinatario della predetta contestazione potrà presentare propri scritti difensivi all'Ufficio competente entro 15 giorni dalla ricezione.
2. Trascorso detto termine, qualora l'Ufficio ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina nei successivi trenta giorni, la sanzione e/o il provvedimento da adottare a carico dell'autore della violazione.
3. Le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno irrogate nel rispetto della vigente normativa e, in quanto compatibile, con quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 26

Rinuncia alla licenza/autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Art. 27

Abrogazioni norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

Art. 29

Norme finali e transitorie

- 1.** Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano anche le eventuali autorizzazioni precedentemente rilasciate.
- 2.** Per tutto quanto non stabilito all'interno del presente Regolamento, si rimette alla normativa di riferimento di cui alla legge n. 21 del 1992.
- 3.** Gli interessati dovranno adeguarsi a tali norme entro e non oltre un anno dall'adozione del presenteregolamento.

